



AMBITO N17

Sant'Antimo (capofila) – Frattamaggiore – Grumo Nevano – Frattaminore – Casandrino – ASL Na2 Nord

UFFICIO DI PIANO

**Documentazione richiesta per la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio
Attività (SCIA) per i servizi domiciliari e territoriali – sezione B –
Catalogo dei servizi residenziali, semiresidenziali, territoriali e domiciliari di cui al
Regolamento n. 4 del 07.04.2014**

**“Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (Legge per la dignità e
la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)”,
(B.U.R.C. n. 28 del 28.04.2014)**

L'esercizio delle attività dei servizi domiciliari e territoriali indicati nel Catalogo in epigrafe è subordinato alla presentazione, al Responsabile dei Servizi Sociali Professionali del Comune nel cui territorio è esercitato il servizio, di una segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA)¹, utilizzando **esclusivamente** la modulistica predisposta dall'Ufficio di Piano e disponibile sul sito www.ambiton17.it. (modulo B).

La SCIA è sottoscritta dal legale rappresentante del prestatore nelle forme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 e indica:

- a) la denominazione e la sede legale del prestatore;
- b) la tipologia del servizio (come riportata nel Catalogo);
- c) i destinatari delle attività del servizio;
- d) l'ubicazione del servizio.

La SCIA è inoltre corredata dalla seguente documentazione:

- a) autocertificazione del possesso dei requisiti comuni indicati dall'articolo 7 del Regolamento n. 4/2014 e dei requisiti specifici del servizio, come riportati nel Catalogo, resa dal legale rappresentante del prestatore²;
- b) elenco del personale e delle relative qualifiche e funzioni;

¹ Si specifica che se il servizio per il quale si deve presentare la SCIA è frutto di una gara d'Ambito, il concorrente aggiudicatario dovrà segnalare l'avvio delle attività all'Ufficio di Piano.

Se il servizio medesimo prevede una struttura le verifiche verranno effettuate dall'Ufficio Tecnico e/o dai Servizi Sociali del Comune ove insiste la struttura;

Se trattasi di un servizio avviato in un unico Comune, la SCIA verrà presentata solo in quel Comune.

Se trattasi di servizio da avviare in più Comuni dell'Ambito, ma non frutto di una gara d'Ambito, il prestatore dovrà segnalare l'avvio attività a ciascun Comune su cui si svolge il servizio.

² Le dichiarazioni di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 7 devono essere rese da tutti i componenti degli organi direttivi del prestatore.



- c) copia della carta dei servizi adottata dal prestatore, il cui schema di riferimento è stato definito dalla Regione Campania con la D.G.R.C. n. 1835 del 20.11.2008 (pubbl. nel B.U.R.C. n. 52 del 18.12.2008);
- d) copia della polizza assicurativa di copertura rischi, infortuni e responsabilità civile per gli utenti, i dipendenti e i volontari³.

L'attività oggetto della SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione. In caso di accertata carenza dei previsti requisiti specifici o comuni, di grave violazione della carta dei servizi o di grave inadempimento delle modalità di erogazione dei servizi, l'amministrazione competente, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine stabilito dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

E' fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241 del 1990. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione competente, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 19, comma 6, della legge n. 241 del 1990, e di quelle previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.

Il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune nel cui territorio è esercitato il servizio di cui si segnala l'inizio delle attività assume il ruolo di Responsabile del Procedimento ai fini della verifica dei requisiti di cui sopra.

In caso di variazione temporanea di uno o più elementi del servizio, il prestatore è tenuto a darne comunicazione all'amministrazione competente entro dieci giorni dall'intervenuta variazione, specificando la causa della variazione ed i tempi della sua permanenza.

Nel caso di sospensione o di cessazione delle attività del servizio, il prestatore ne dà comunicazione all'amministrazione competente entro dieci giorni dal verificarsi dell'evento.

**f.to Il coordinatore dell'UdP
Dr. Arcangelo Cappuccio**

³ Può essere temporaneamente sostituita da una nota preliminare di formale impegno del soggetto dichiarante l'inizio attività di esibire la polizza assicurativa entro e non oltre la data di effettivo avvio dell'attività.